



CONFINDUSTRIA

Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”

(A.S. 1565)

Memoria

Luglio 2025



Sommario

- | | |
|--|----------|
| 1. Premessa e valutazioni di carattere generale | 2 |
| 2. Valutazioni di dettaglio e proposte | 3 |

1. Premessa e valutazioni di carattere generale

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che reca misure urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (di seguito, “Decreto” o “Provvedimento”). Il Decreto è stato assegnato alla Commissione Bilancio del Senato per l’avvio dell’esame parlamentare.

In particolare, il Decreto si articola in tre Capi, recanti misure: *i)* per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture e protezione civile, nonché interventi in tema di assistenza sociale e cura; *ii)* in favore delle imprese e delle attività economiche; *iii)* in materia di enti territoriali.

Tra le misure del Decreto sono, nel complesso, positive e nella direzione auspicata da Confindustria quelle che prevedono: *i)* il rinvio della c.d. Sugar tax; *ii)* interventi di sostegno alle staff house del comparto turistico ricettivo; *iii)* modifiche in tema di investimenti istituzionali nelle start-up; *iv)* interventi per il comparto delle infrastrutture, dei trasporti e della logistica; *v)* la riduzione dell’IVA per il commercio di opere d’arte; *vi)* interventi di supporto all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento all’estensione dell’accesso al Fondo rotativo gestito da Simest per i progetti di investimento in India.

Si tratta di interventi apprezzabili ma che appaiono ancora parziali e non riconducibili a una visione strutturata di politica industriale, necessaria per garantire un reale e concreto supporto alle imprese e agli investimenti privati.

Infatti, in questo specifico momento storico, l’industria e gli investimenti in Italia vanno sostenuti con tempestività e urgenza, non solo per garantire un recupero strategico di competitività nel contesto globale, ma anche in risposta a piani industriali ambiziosi e politiche di investimento espansive delle grandi potenze globali.

L’economia italiana ha già risentito, da fine 2024, degli effetti negativi dell’elevata incertezza generata dall’annuncio dei nuovi dazi USA e, ora, sono attesi anche i costi diretti dei nuovi dazi, in vigore da aprile.

Il 2025 si è aperto un po’ meglio del previsto: nel 1° trimestre, il PIL Italiano è cresciuto del +0,3 per cento sul 4° 2024, grazie al traino positivo del settore industriale. La produzione industriale è aumentata anche in aprile (+1,0 per cento su marzo), dopo il +0,4 per cento nel 1° trimestre. I livelli però restano molto bassi, dopo i cali registrati nel 2023 e 2024.

Il settore manifatturiero è il più a rischio: l’export verso gli USA rappresenta il 10,4 per cento dell’export totale di beni e attiva, direttamente e indirettamente, il 7 per cento della produzione manifatturiera italiana (circa 90 miliardi di euro).

In questo scenario, Confindustria è in procinto di avviare un’interlocuzione con il Governo per proporre – anche in vista della prossima Manovra di Bilancio – un Piano Industriale Straordinario per l’Italia, fondato su tre pilastri: *i)* stimolo agli investimenti; *ii)* rilancio della competitività; *iii)* creazione di un contesto attrattivo.

L’obiettivo è quello di delineare un percorso strategico che consenta al Paese di affrontare, con determinazione, le sfide economiche, sociali, tecnologiche e ambientali dei prossimi anni, anche mediante una più efficiente gestione di risorse pubbliche e afferenti al risparmio privato.

Di seguito, con l’auspicio di contribuire utilmente al dibattito parlamentare, alcune valutazioni e, in alcuni casi, proposte di correttivo, delle misure di principale interesse contenute nel Decreto.

2. Valutazioni di dettaglio e proposte

Misure per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture e protezione civile, nonché interventi in tema di assistenza sociale e cura

Il Decreto prevede disposizioni **rilevanti per il comparto delle infrastrutture, dei trasporti e della logistica**, settori chiave per la competitività del sistema produttivo italiano e per la funzionalità delle reti economiche nazionali.

In generale, si osserva che, con queste misure, il Decreto intende consolidare la ripresa economica attraverso la leva infrastrutturale e la qualità della spesa pubblica. Si tratta di interventi che si muovono nella direzione auspicata da Confindustria, ovvero i) accelerare gli investimenti, ii) valorizzare la progettualità territoriale, iii) potenziare le reti logistiche e urbane. Tuttavia, permangono alcune **criticità legate alla rigidità procedurale, alla frammentazione gestionale e ai meccanismi sanzionatori**, che rischiano di vanificare gli obiettivi dichiarati.

In particolare, il Provvedimento introduce misure volte a consentire l'utilizzo del **Fondo per l'avvio di opere indifferibili**, di seguito, "Fondo" (art. 1). Al riguardo, si estende l'utilizzo del Fondo per gli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.

Inoltre, si prevede la revoca del contributo concesso a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG), risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

Infine, il Decreto interviene sulla disciplina delle **anticipazioni di cassa** in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, disponendo che, per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo, le Amministrazioni centrali titolari provvedano ai trasferimenti di risorse considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del Fondo. Le Amministrazioni centrali titolari dovranno poi comunicare trimestralmente alla Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento, le informazioni sugli effettivi trasferimenti delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Confindustria valuta positivamente il mantenimento della continuità degli investimenti pubblici in ambito infrastrutturale, anche al di fuori del perimetro del PNRR, con effetti diretti sulla filiera delle costruzioni, dell'ingegneria e dei servizi correlati. Tuttavia, segnala che il termine del 31 dicembre 2025 possa risultare penalizzante, soprattutto per gli enti locali a bassa capacità amministrativa. Il rischio concreto è quello di vanificare progetti maturi e finanziabili per meri ritardi procedurali – autorizzazioni, pareri, contenziosi – escludendo opere utili e imprese già mobilitate nella fase preliminare.

Il Decreto raccoglie poi una pluralità di **interventi settoriali e territoriali con finalità infrastrutturali e ambientali (art. 2)**.

Tra questi, rileva in particolare lo **stanziamento di 142,8 milioni di euro per l'avvio della fase B della diga foranea del porto di Genova**, infrastruttura di rilevanza strategica per il sistema portuale ligure e per l'intera rete logistica del nord-ovest

Sono inoltre rifinanziati **interventi idrici in Veneto e Sicilia e viene istituito un nuovo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana** con una dotazione di 50 milioni per il 2025 e 30 milioni per il 2026. È previsto poi che al finanziamento degli interventi destinati alla **riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici** possano concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali

europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi.

Viene altresì rafforzato il **Fondo regionale di protezione civile**, con criteri di assegnazione e monitoraggio delle risorse finalizzati a sostenere le amministrazioni colpite da eventi calamitosi.

Si tratta di misure apprezzabili, che attivano strumenti potenzialmente capaci di stimolare investimenti rilevanti nelle filiere industriali, edilizie e logistiche. In particolare, la diga di Genova rappresenta un'opera emblematica di accessibilità marittima e connessione europea (corridoio TEN-T Reno-Alpi), capace di rafforzare la competitività dell'export manifatturiero. Il Fondo per la rigenerazione urbana apre invece spazi progettuali per imprese attive nell'edilizia sostenibile, nei servizi energetici e nella digitalizzazione urbana.

Tuttavia, si segnala una criticità strutturale legata alla **frammentazione degli strumenti e alla carenza di una regia unitaria**, che rischia di rendere disomogenee le tempistiche e le modalità di accesso ai finanziamenti. In **assenza di un quadro integrato di governance multilivello** – che coinvolga MIT, MEF, regioni e comuni – può risultare difficile per le imprese, soprattutto piccole e medie, orientarsi tra fondi, bandi e criteri di selezione.

Il Decreto istituisce poi, nello stato di previsione del MIT, il **Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa**, al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori e quindi superare la dispersione delle linee di finanziamento e di rafforzare il coordinamento progettuale (art. 3). Viene introdotto un sistema di monitoraggio fondato su cronoprogrammi vincolanti e sulla verifica dell'effettiva assunzione di obbligazioni giuridiche da parte degli enti attuatori. In caso di inadempimento, è prevista la decadenza automatica dell'assegnazione e la riassegnazione delle risorse residue. Parallelamente, viene confermato e incrementato il programma pluriennale di manutenzione straordinaria della rete viaria delle province e delle città metropolitane, con una dotazione complessiva di 350 milioni di euro tra 2025 e 2026.

Confindustria valuta con favore l'intento di razionalizzare l'impiego delle risorse per la mobilità urbana e per la sicurezza delle infrastrutture stradali, con potenziali ricadute positive sull'efficienza logistica, sulla sostenibilità ambientale e sull'integrazione modale. Tuttavia, **l'adozione di meccanismi automatici di decadenza**, pur coerente con una logica di accountability, può risultare **eccessivamente penalizzante** per i territori in difficoltà amministrativa o soggetti a ostacoli esogeni (es. ricorsi, interferenze archeologiche, autorizzazioni ambientali).

Il Decreto interviene anche con riferimento alla **ricostruzione privata nelle aree terremotate del Centro Italia** (art. 4), prorogando per il 2026: i) il Superbonus al 110 per cento, mantenendo la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura; ii) le esenzioni fiscali e contributive nei territori della Zona franca, nel limite di 11,7 milioni di euro per il 2025.

Il Provvedimento reca poi una serie di misure in materia di **assistenza e cura** (art. 5). In particolare:

- prevede, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il SSN, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di **Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)** per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico;
- incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato, **cd. APE sociale**, per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028
- incrementa di 10 milioni di euro per il 2025 il **Fondo per il finanziamento di progetti nel Terzo Settore** e di 10 milioni di euro la sezione speciale del **Fondo di garanzia PMI, dedicata degli enti del Terzo Settore**.

Infine, il Provvedimento posticipa di un anno - e quindi al 2026 - l'attuazione della misura introdotta dall'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 219, legge n. 207 del 2024) che ha previsto un parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le **lavoratrici dipendenti e autonome che siano madri di due o più figli** (art. 6). Al contempo, nelle more di tale attuazione e quindi in via transitoria, il Decreto introduce, per la medesima platea di lavoratrici, una forma di integrazione al reddito per l'anno 2025, erogata dall'INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua. L'incentivo è riconosciuto fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero del diciottesimo anno nel caso specifico di madre con tre o più figli e verrà liquidato in un'unica soluzione a dicembre, a copertura dei mesi da gennaio a novembre.

Si tratta di un intervento che, attraverso un incentivo economico diretto, risponde a un obiettivo condivisibile, ovvero sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Tuttavia, va evidenziato come tale misura si rivolga esclusivamente alle lavoratrici madri già occupate o, quanto meno, intenzionate a rientrare nel mercato del lavoro, lasciando escluse le donne inattive e le non madri.

In generale, va segnalato che, oltre a misure di sostegno individuale, per aumentare stabilmente la partecipazione femminile al mercato del lavoro è imprescindibile affrontare gli ostacoli più strutturali, come la carenza di servizi per l'infanzia, l'asimmetria nei carichi familiari e la maggiore diffusione di modelli flessibili di organizzazione delle città e del lavoro. Si tratta di interventi da progettare con una logica sistemica, per affrontare le barriere economiche, culturali e infrastrutturali che limitano oggi le scelte di vita e di lavoro delle donne.

In un'ottica di efficiente allocazione delle risorse pubbliche, infine, si ritiene importante che le misure di incentivo all'occupazione, quale quella in esame, siano accompagnate da strumenti di monitoraggio e valutazione ex post. La verifica dell'effettivo impatto in termini occupazionali e sociali – anche in relazione ai costi sostenuti da parte del bilancio dello Stato – dovrebbe costituire una condizione ordinaria per il rinnovo o la riproposizione di interventi di questo tipo, contribuendo a orientare le politiche pubbliche secondo criteri di efficacia e sostenibilità.

Misure a supporto delle imprese e delle attività economiche

Il Decreto modifica la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sfioramento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, c.d. **payback sui dispositivi medici**, con l'obiettivo di chiudere il contenzioso pendente (art. 7).

In particolare, si riduce al 25 per cento la quota di ripiano posta a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, che quindi assolveranno i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di tale percentuale degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento di tale importo determina quindi l'estinzione dell'obbligazione gravante sulle imprese e la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi amministrativi pendenti, con compensazione delle spese di lite. In caso di mancato versamento, resta invece ferma la disciplina ordinaria che prevede la compensazione del credito maturato da regioni e province autonome con le aziende inadempienti, con i debiti derivanti dall'acquisto di nuovi dispositivi.

Al fine di ultimare la restituzione a favore delle regioni e delle province autonome, è inoltre istituito, presso MEF, un fondo aggiuntivo di 360 milioni di euro per il 2025, da ripartire in base agli importi spettanti per gli anni 2015/2018.

La norma in questione rappresenta un primo passo importante per la progressiva risoluzione del payback meccanismo fortemente dannoso per le imprese del settore. Nel merito, è utile sottolineare che la rimodulazione dei tempi di adempimento a 90 giorni è indispensabile per assecondare i fisiologici tempi amministrativi delle imprese. Tuttavia, la norma dovrebbe essere affiancata da misure di ulteriore supporto alle piccole e medie imprese quali forme di dilazione e rateizzazione del pagamento, supporto per l'accesso al credito ed esenzioni sotto una determinata soglia di fatturato.

Il Decreto dispone poi la proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, c.d. **Sugar Tax** (art. 8). L'intervento è positivo e risponde alle istanze dei settori interessati. Si evidenzia, tuttavia, che il rinvio di pochi mesi, sebbene doveroso e positivo, non risolve l'urgenza di procedere alla definitiva soppressione dell'imposta e a restituire certezze ai comparti interessati e alle rispettive filiere.

Recependo le osservazioni del settore, l'aliquota **IVA per il commercio di oggetti d'arte**, d'antiquariato e anche per i beni da collezione, compresi francobolli e monete antiche passa dal 10 per cento al 5 per cento ed è stata estesa anche alle cessioni effettuate da soggetti diversi dall'autore, l'erede o il legatario. Inoltre, si dispone l'alternatività dell'aliquota IVA ridotta rispetto all'applicazione del regime dei beni usati (ex decreto-legge n. 41 del 1995). Si tratta di un intervento positivo che recepisce gli indirizzi della UE ed evita di porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto ai competitor europei. Peraltro, la modifica anticipa uno dei punti di riforma in materia IVA, contenuti nella delega al Governo. Si auspica che, seguendo questa strada, anche altre urgenti istanze di riforma trovino, finalmente, spazio in prossimi provvedimenti (art. 9).

Il decreto interviene anche in materia di turismo, destinando, per il triennio 2025-2027, complessivamente 120 milioni di euro alle **staff house del comparto turistico ricettivo** (art. 14). In particolare, si dispone l'erogazione di contributi destinati sia a creazione, riqualificazione e ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai medesimi. Gli alloggi dovranno essere offerti per almeno cinque anni e con un canone ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al valore medio del mercato. I destinatari della misura sono i soggetti che gestiscono, in forma imprenditoriale residenze per i dipendenti del turismo, strutture ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Con decreto del Ministero del Turismo, da adottare entro 30 giorni, saranno individuate, di fatto, la disciplina attuativa della misura che risulta, al momento generica (il decreto dovrà individuare le tipologie di costo, le categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori).

La norma contiene, poi, un generico riferimento al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato nel cui rispetto è effettuata l'autorizzazione della misura. Nel citato decreto del Ministero del Turismo saranno, inoltre, individuati i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della predetta disciplina, oltre che le modalità di verifica, controllo e revoca connesse all'utilizzo delle risorse.

Si tratta, nel complesso, di un intervento positivo e che risponde alle esigenze dell'industria turistico-ricettiva, che a pari di quelle di altri settori faticano a trovare i lavoratori per via dell'elevato costo delle abitazioni. È inoltre pienamente coerente con il Piano di Confindustria per l'Abitare sostenibile dei lavoratori (presentato a gennaio 2025), che ha l'obiettivo di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro favorendo la messa a disposizione dei lavoratori di tutti i settori (incluso quelli del turismo) e di tutti i territori, di abitazioni a un costo sostenibile.

La misura dovrebbe tuttavia essere resa maggiormente incisiva. In particolare, al fine di assicurare reale efficacia alle disposizioni contenute all'articolo 14 del DL è necessario introdurre un regime autorizzativo speciale per la realizzazione di staff house.

Tale regime dovrebbe, ad esempio, consentire un rapido cambio d'uso degli immobili da destinarsi a staff housing (es. da ricettivo a residenziale). In assenza di un simile regime speciale, vi è il rischio

che una misura così importante per il settore turistico-ricettivo non produca effetti in tempi brevi e coerenti che l'emergenza abitativa dei lavoratori dell'industria del turismo.

In proposito, si dovrebbe riproporre quanto previsto nel 2020 dal Decreto Semplificazioni del 2020 per gli studentati e per altre categorie, che aveva introdotto un regime speciale – non contestato da Corte Costituzionale e Regioni – che consentiva di realizzare specifici interventi edilizi, finalizzati alla realizzazione o riqualificazione di edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, ecc., tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Sarebbe poi importante che regime autorizzativo speciale venisse esteso, in linea con quanto proposto dal Piano di Confindustria sopra citato, anche alle iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi per lavoratori a basso reddito, studenti e anziani.

Il Provvedimento estende la funzionalità della fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive al fine di ampliarne le competenze alla ricerca sull'intelligenza artificiale, modificandone di conseguenza anche la denominazione in **"Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria"** (art. 16). In particolare, all'Istituto viene attribuita la competenza sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.

Il Decreto prevede una serie di disposizioni di sostegno alle **esportazioni e all'internazionalizzazione** delle imprese italiane che, nel complesso, si valutano positivamente.

In particolare, estendendo la disciplina prevista dalla legge di bilancio per il 2025 in relazione agli investimenti effettuati nell'America centrale o meridionale, si prevede che:

- possa essere utilizzato il Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981 per concedere finanziamenti agevolati anche alle imprese che intendono effettuare **investimenti in India**, sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano in India, oppure sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. Tali finanziamenti possono essere concessi al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, per la patrimonializzazione, l'innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale delle imprese;
- sia ammesso anche per gli investimenti effettuati in India il **cofinanziamento a fondo perduto previsto a valere sul Fondo per la promozione integrata**, alle condizioni previste dall'art. 1, co. 465 della legge di bilancio 2025.

La concessione di entrambi gli incentivi si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato in regime *de minimis*, secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che determina – nel limite di 200 milioni di euro – la quota parte delle risorse (disponibili) del Fondo 394 da destinare alla misura.

Inoltre, si estende l'ambito di applicazione anche dell'ulteriore misura della legge di bilancio per il 2025 che, a sostegno di progetti di internazionalizzazione verso l'America centrale o meridionale presentati dalle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, ha previsto un innalzamento della quota di cofinanziamento a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata fino al 20 per cento dell'importo del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 (in deroga al limite ordinario del 10 per cento). In particolare, il Provvedimento amplia sia il **perimetro territoriale** degli investimenti agevolabili, includendo l'India tra le aree geografiche interessate, sia la platea dei soggetti beneficiari, ammettendo tra questi anche le **start-up innovative** e le **PMI innovative**.

Ulteriore incentivo riguarda le **imprese che fanno parte di una filiera orientata all'export**, per le quali il Decreto prevede che possano accedere agli interventi agevolativi previsti per la transizione

digitale o ecologica, a valere sul Fondo rotativo 394, a condizione che: una parte del loro fatturato, non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, provenga da forniture a imprese esportatrici; tali imprese clienti abbiano realizzato esportazioni almeno pari ai limiti stabiliti dallo stesso Comitato. Anche in tale ipotesi la concessione dei sostegni si applica nel rispetto della citata disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*).

Infine, per quanto riguarda il **finanziamento dei crediti all'esportazione**, si specifica che sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.

Il Decreto introduce delle modifiche in materia di incentivi fiscali all'**investimento di investitori istituzionali in start-up innovative** (art. 18).

In particolare, il Decreto interviene sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n. 193 del 2024 approvata di recente) che – modificando le disposizioni della Legge di Bilancio per il 2017 che hanno introdotto un incentivo fiscale teso a favorire l'investimento di fondi pensione e Casse di previdenza nelle imprese italiane, anche non quotate – ha introdotto un vincolo minimo di investimento in venture capital per beneficiare del suddetto incentivo fiscale.

In particolare, con una norma di interpretazione autentica, il Decreto precisa che, per "investimenti qualificati" si intendono "gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati". Tale interpretazione, dunque, chiarisce che ai fini del rispetto del suddetto vincolo minimo di investimento si considerano gli impegni assunti (il commitment) e non i versamenti effettivi; l'interpretazione si è resa necessaria per superare le incertezze interpretative generate dalla disposizione e canalizzare con maggiore certezza il risparmio previdenziale degli enti di previdenza nell'economia reale italiana e in particolare nel segmento del venture capital italiano.

Inoltre, il Decreto rende maggiormente graduale l'entrata in vigore del nuovo vincolo (in 3 anni, con soglie del 3%, 5% e 10% del totale degli investimenti qualificati, anziché in 2 anni con soglie al 5% e 10%). Ciò consentirà agli enti previdenziali che non abbiano finora investito in venture capital, di approcciarsi con maggiore gradualità a una nuova asset class, valutando al meglio le opportunità del mercato.

Nel complesso si tratta di un intervento positivo, fermo che il vincolo introdotto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 era apparso una forzatura rispetto alle scelte di investimenti degli enti di previdenza in economia reale domestica; ciò in particolare perché condiziona - come detto - l'ottenimento del beneficio fiscale introdotto nel 2017 per favorire l'investimento nell'economia reale all'investimento in una specifica asset class.

In materia di investimento degli enti previdenziali nel sistema produttivo domestico, va tuttavia rilevato come l'intervento del DL non possa considerarsi esaustivo. È, infatti, necessario intervenire nuovamente sulla materia per dare nuovo impulso agli investimenti di fondi pensione e casse di previdenza nelle imprese italiane. Oggi, infatti, solo una quota non rilevante delle risorse gestite da fondi e casse (circa 370 miliardi), è investita in imprese italiane, anche non quotate. L'auspicio è che con la prossima Legge di Bilancio si affronti la materia in modo strutturato, evitando però nuovi vincoli agli investimenti e puntando invece sul rafforzamento dei benefici fiscali a vantaggio degli iscritti ai fondi e alle Casse.